

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA

Il Segretario Amministrativo

RILEVATO che nell'ambito dello sviluppo della ricerca sugli effetti interazione tra la Tossina B del Clostridium difficile e le cellule gliali enteriche (EGCs), per esigenze della Sezione di Bioscienze ed Embriologia Medica, Laboratorio di Immunologia, si rende necessario l'acquisto di un Ultracongelatore -80°C NEXUS 530 con il modulo combinatore telefonico, per il congelamento e la conservazione a -80°C per lunghi periodi di tempo, con il mantenimento di tutte le proprietà biologiche e funzionali, delle Cellule gliali, della tossina B del Clostridium difficile, delle sostanze utilizzate per lo studio e di tutti i campioni prodotti dagli esperimenti. La conservazione inalterata dei campioni è fondamentale per l'esecuzione di diversi test nel tempo al fine di ottenere gli obiettivi dei progetti di ricerca.

Si rende necessario questo specifico congelatore perché dotato di caratteristiche che garantiscono affidabilità nel mantenimento e controllo di dell'elevata temperatura (-80°C) che è necessaria per una conservazione inalterata dei campioni;

RICHIAMATA la proposta del Responsabile scientifico Dott.ssa Katia Fettiucciari;

DATO ATTO che il presente approvvigionamento ha un valore presuntivamente inferiore a € 20.000,00 IVA esclusa, soglia oltre la quale la competenza ad assumere la decisione a contrarre è del Consiglio di Dipartimento;

Oggetto:

affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 della fornitura di ultracongelatore -80°C e combinatore telefonico

alla Ditta ANGELANTONI LIFE SCIENCES SRL

di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa
CIG B18741F593

RICHIAMATO il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

DATO ATTO che l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché, in caso di affidamento diretto, individuano l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica- finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b) del sopra richiamato codice dei contratti pubblici a mente del quale le stazioni appaltanti procedono "all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

CONSIDERATO che, a mente dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, che per l'affidamento di cui trattasi non sussiste un interesse transfrontaliero certo;

DATO ATTO che per l'affidamento di cui trattasi non vi era l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 in quanto di importo inferiore a € 140.000,00 IVA esclusa;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 449, della legge 296/2006 il quale dispone che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999;

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

pubblicato il
7 maggio 2024

RICORDATO che ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto";

VERIFICATO, a seguito dell'istruttoria condotta, che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP cui è possibile aderire per l'acquisizione dei beni di cui trattasi

RICHIAMATA la delibera ANAC n.582 del 13 dicembre 2023, "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione", a mente della in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo;

RILEVATO che i beni da acquisire sono presenti nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, categoria merceologica per la quale non è presente un catalogo, che consenta di effettuare direttamente una comparazione dei prezzi tra gli operatori economici abilitati al mercato medesimo e non risulta possibile procedere con un ordine diretto di acquisto;

CONSIDERATO, pertanto, che risulta necessario procedere con una Trattativa Diretta al fine di avviare una negoziazione diretta con unico operatore economico – TD MEPA 4306443;

DATO ATTO che è stata svolta un'indagine sulla piattaforma del mercato elettronico e per la fornitura di cui trattasi è stato individuato quale operatore economico con cui negoziare la società ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL - LOCALITA' CIMACOLLE, 464 06056 MASSA MARTANA (PG)- CF 03216320543;

RITENUTO opportuno procedere all'affidamento mediante trattativa diretta con l'operatore economico individuato dal richiedente;

EVIDENZIATO che, a mente dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, è necessario assicurare che, nell'ambito degli affidamenti diretti, i soggetti scelti siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO che l'impresa (dare evidenza delle documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali);

FATTO PRESENTE che il prezzo offerto dalla società ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL

Codice fiscale risulta congruo anche tenuto conto dei prezzi praticati da altri fornitori presenti sul mercato;

DATO ATTO che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;

OPPURE MOTIVARE IL MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 4 DEL d.Lgs. 36/2023 (In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto N.B. come espressamente riportato nella Relazione illustrativa al Codice ai fini della deroga al principio di rotazione, i requisiti previsti dal comma 4 dell'art. 49 devono essere concorrenti e non alternativi tra loro)

CONSIDERATO che trattandosi di mera fornitura è esclusa la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza

ACCERTATO che per il presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico e non è stato predisposto il DUVRI, come risulta dalla nota del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante procederà alla verifica delle dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

RICHIAMATA la citata Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, a mente della quale è previsto che la verifica dei requisiti degli operatori economici in fase di partecipazione e in fase di esecuzione, per tutti gli affidamenti sopra e sottosoglia, è svolta tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20/6/2023;

RICHIAMATO il comunicato aggiornato al 23.01.2024, pubblicato sul sito istituzionale, con il quale ANAC ha reso noto che è pienamente operativo il fascicolo virtuale dell'operatore economico, versione 2.0;

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) e che tramite il servizio gestito dall'ANAC è stata verificata l'assenza di annotazioni e trascrizioni;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, se in conseguenza della verifica sulle dichiarazioni prodotte dall'impresa affidataria non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 non si è proceduto a richiedere le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, non si richiede la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 stante la scarsa rilevanza economica dell'affidamento e le modalità di adempimento delle prestazioni;

DATO ATTO che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della stessa esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche e che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento verrà attribuito dal sistema PCP apposito CIG, che verrà riportato nei documenti contrattuali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato in modalità digitale secondo le modalità previste dalla piattaforma prescelta;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

CONSTATATO il rispetto dei principi contenuti nella parte I, artt. 1 – 12 del codice dei contratti pubblici e, in particolare, dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

RICHIAMATO il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

RILEVATO che ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art.225 comma 1 penultimo periodo del D.Lgs.36/2023, "fino al 31 dicembre 2023 continuano le pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e pertanto di quelle di cui all'art.29 comma 1 e 2 del precedente D. Lgs.50/2016;

DATO ATTO, pertanto, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici;

DECRETA

❖ di affidare, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per i motivi di cui in premessa, alla ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL - LOCALITA' CIMACOLLE, 464 06056 MASSA MARTANA (PG)- CF 03216320543;

❖ di disporre che il costo totale per la fornitura/servizio in trattazione, pari ad € 9660,00 e Iva 22% inclusa, graverà sulla voce COAN 01.10.02.03.01.01 "Attrezzatura per la ricerca scientifica" UA.PG.DMCH DMCH_COMMERCIALE del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio in corso ;

❖ di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Università degli Studi di Perugia, sezione Amministrazione Trasparente, e nella piattaforma del Servizio contratti pubblici, assolvendo agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Perugia, 6 maggio 2024

Il Segretario Amministrativo
Dott. Mario Guidetti